

COMUNE DI ARDEA

**REGOLAMENTO COMUNALE DI RISTRUTTRAZIONE
DELLA RETE DISTRIBUTIVA DI CARBURANTI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 28/09/2009

Città di ARDEA
(Provincia di Roma)

**REGOLAMENTO
COMUNALE DI
RISTRUTTURAZIONE
DELLA RETE
DISTRIBUTIVA
DI CARBURANTI**

LEGGE REGIONALE 2 aprile 2001, n. 8, modificata dalla legge regionale 3 novembre 2003, n.35, e dalla legge regionale 27 febbraio 2004, n.2.

**LEGGE REGIONALE n. 8 del 2003
Legge n. 248 del 4 -8-2006
Legge 6 agosto 2008, n. 133**

Anno 2009

I N D I C E

| CAPITOLO | pagina |
|--|---------------|
| PREMESSA INTRODUTTIVA | 3 |
| ART. 1 REGOLAMENTO COMUNALE DI RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA DI CARBURANTI | 5 |
| ART. 2 IL COMUNE DI ARDEA | 5 |
| ART. 3 PROGRAMMAZIONE COMUNALE | 6 |
| ART. 4 LOCALIZZAZIONE NEL TERRITORIO DEGLI IMPIANTI NEL TERRITORIO DI ARDEA | 7 |
| ART. 5 ACCESSI | 11 |
| ART. 6 NORME PER L'EDIFICAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI | 11 |
| ART. 7 RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI | 15 |
| ART. 8 RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER IL POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI | 16 |
| ART. 9 MODIFICHE DEGLI IMPIANTI | 17 |
| ART. 10 TRASFERIMENTO E RINNOVO DELLA CONCESSIONE | 17 |
| ART. 11 NORMA TRANSITORIA | 19 |
| ART. 12 SANZIONI | 19 |

| | |
|--|------------------------------|
| | PREMESSA INTRODUTTIVA |
|--|------------------------------|

1. La Legge Regionale n. 8 del 2 aprile 2001 e ss.mm.ii. (Legge Regionale n. 35 del 3 novembre 2003) impone ai comuni del Lazio la redazione di un **Piano comunale di ristrutturazione della rete distributiva di carburanti** entro due mesi, se il comune ha già un suo piano, oppure entro sei mesi, se il comune è sprovvisto di piano specifico.

2. Il Comune di ARDEA pur non essendosi dotato del piano di ristrutturazione della rete distributiva di carburanti di cui all'art. 26 della L.R. n. 35/2003 e ss.mm.ii., ha adeguato le norme tecniche di attuazione del PRG con Delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 19 dicembre 2002. Il presente regolamento completa la pianificazione territoriale della rete specifica.

2 bis - Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento valgono le seguenti normative vigenti:

Nuovo Codice della Strada;

Legge Regionale n. 8 del 2 aprile 2001 e ss.mm.ii;

Regolamento Edilizio Comunale e norme regolamentari comunali in materia di igiene, polizia urbana, scarichi, etc;

Normative nazionali e regionali in materia urbanistico/edilizia, sicurezza antisismica, eliminazione barriere architettoniche, impianti di risparmio energetico, inquinamento acustico/atmosferico, scarichi acque reflue, etc;

Si evidenzia che le medesime si intendono automaticamente modificate per effetto dell'entrata in vigore di norme sopravvenute.

3. Durante la fase transitoria, le domande per l'installazione, l'esercizio, i trasferimenti ed i potenziamenti di impianti di distribuzione di carburanti, presentate prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento e per le quali non sia intervenuto un provvedimento di diniego, possono essere integrate dai soggetti legittimati entro sessanta giorni dalla predetta data.

4. Oggetto del presente Regolamento sono gli impianti di distribuzione di carburanti. Per impianto di distribuzione di carburanti si intende un unico complesso commerciale costituito da uno o più apparecchi di erogazione per uso di autotrazione con le relative attrezzature. Gli impianti di distribuzione si distinguono in:

4.1 **Stazione di servizio:** è un impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice, doppia o multipla erogazione dei carburanti con relativi serbatoi e comprendente locali per lavaggio, grassaggio o altri servizi accessori.

4.2 **Stazione di rifornimento:** è un impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice, doppia o multipla erogazione dei carburanti con relativi serbatoi, che dispone di attrezzature per servizi accessori esclusi locali per lavaggio, grassaggio o altri servizi all'autoveicolo.

4.3 **Chiosco:** è un impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice, doppia o multipla erogazione dei carburanti con relativi serbatoi e di un locale adibito esclusivamente al ricovero del personale addetto ed eventualmente all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti e accessori per autoveicoli.

4.4 **Punto isolato:** è un impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o a doppia erogazione dei carburanti con relativi serbatoi ed eventuale pensilina, senza alcuna struttura sussidiaria.

4.5 **Punto appoggiato:** è un impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o doppia erogazione dei carburanti annesso ad altra attività commerciale o artigianale di servizio.

5. **Attività e servizi integrativi:** a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 83 bis della Legge 6 agosto 2008, n. 133 sono state abolite tutte le disposizioni che imponevano restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi.

| | |
|--------------|---|
| Art.1 | REGOLAMENTO COMUNALE DI RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA DI CARBURANTI |
|--------------|---|

1. Per la razionalizzazione della rete degli impianti di distribuzione di carburanti, la pianificazione comunale individua, in attuazione del Decreto Legislativo n. 32 dell'11 febbraio 1998 e ss.mm.ii., i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree nelle quali possono essere installati i suddetti impianti e le norme ad esse applicabili, tenendo conto:

a) dei vincoli paesaggistici, ambientali, naturalistici e monumentali e delle zone territoriali omogenee, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 38 del 22 dicembre 1999;

b) della superficie utile occorrente per l'installazione di nuovi impianti.

| | |
|--------------|---------------------------|
| Art.2 | IL COMUNE DI ARDEA |
|--------------|---------------------------|

1. Il Comune di ARDEA si estende nella provincia di Roma, su di una superficie di 50,90 chilometri quadrati ad una distanza di circa 30 chilometri dalla capitale e con una densità di 780 residenti circa per chilometro quadrato.

Ai confini di ARDEA ci sono comuni come POMEZIA, ANZIO, APRILIA, ARICCIA ed ALBANO LAZIALE, che sono tutti centri di notevole importanza economica, turistica e sociale.

Nella stessa area gravitazionale ci sono altri importanti centri quali NETTUNO, VELLETRI, LANUVIO, GENZANO E MARINO e la stessa ROMA.

2. La popolazione residente nel Comune di Ardea al mese di maggio 2009 è di circa 44.000 persone.

3. E' inoltre allo studio un importante Progetto comunale per l'Utilizzo dell'Arenile (P.U.A.), anche per dare una diversa connotazione all'utilizzazione delle spiagge e del mare; quindi si intende rivisitare e qualificare al meglio la componente turistica, per ricavarne dei migliori rendimenti, sia in termini economici che d'immagine.

4. Il Comune di Ardea presenta una sempre più spiccata predisposizione turistica, potendo disporre di un esteso ed attrezzato litorale, frequentato ed apprezzato. Nel contempo, molti degli abitanti hanno una tendenza ad esercitare ancora le attività primarie (agricoltura, zootecnia e botanica in primis), facilitati dall'ampio entroterra semirurale.

Nel corso dell'anno si organizzano convegni, mostre, spettacoli e feste di ogni tipo e genere, anche a carattere culturale vista la presenza in loco del museo Manzù e dei giardini della Landriana; tutte queste manifestazioni provocano un elevato incremento del movimento turistico, specialmente nelle giornate festive e prefestive.

| | |
|--------------|--------------------------------|
| Art.3 | PROGRAMMAZIONE COMUNALE |
|--------------|--------------------------------|

1. La L.R. n. 8/2001 e ss.mm.ii. richiede una ristrutturazione della rete distributiva di carburanti, e la determinazione dei criteri di massima applicabili ad ogni aspetto del problema.

2. Il Comune di ARDEA recepisce la normativa e stabilisce i seguenti criteri di massima:

- 1) gli impianti ad uso pubblico di distribuzione di carburanti possono essere autorizzati seguendo le direttive del codice della strada, delle superfici minime d'esercizio e delle norme tecniche comunali.

- 2) la **superficie minima** occorrente per l'installazione dei nuovi impianti di distribuzione di carburanti non deve essere inferiore a 1000 metri quadrati;

- 3) le **distanze minime** da rispettare per i nuovi impianti (o per i trasferimenti) da quelli già operanti, sono state abrogate per effetto dell'art. 83 bis della Legge 6 agosto 2008 n. 133.

| | |
|--------------|--|
| Art.4 | LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ARDEA |
|--------------|--|

1. Il Comune di ARDEA stabilisce una rete di distribuzione di carburanti, all'interno del territorio comunale, che si sviluppa in undici impianti già operanti, oltre quelli che sarà possibile autorizzare nel rispetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.

| CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI | PARAMETRI |
|---|--|
| SUPERFICIE MINIMA | MQ 1000 |
| FRONTE MINIMO DELL'IMPIANTO SUL LATO DI ACCESSO URBANO | Metri 60 |
| FRONTE MINIMO DELL'IMPIANTO SUL LATO DI ACCESSO EXTRAURBANO | Metri 80 |
| RAPPORTO DI COPERTURA MASSIMO | 1/10 |
| ALTEZZA MASSIMA | Metri 6,00 |
| INDICE DI EDIFICABILITÀ | (valgono i parametri dell'art. 11 bis della L.R. 08/2001 e ss.mm.ii.) |
| DISTANZA MINIMA DEGLI EROGATORI DAL CIGLIO DELLA STRADA DI ACCESSO | Metri 5,00 |
| LARGHEZZA MINIMA DELL'ENTRATA SUL FRONTE STRADA | Metri 15,00 |
| LARGHEZZA MINIMA DELL'USCITA SUL FRONTE STRADA | Metri 15,00 |
| DISTANZA MINIMA TRA ENTRATA ED USCITA SUL FRONTE STRADA | Metri 30,00 |
| DISTANZA MINIMA TRA ENTRATE ED USCITE DAGLI INCROCI | Metri 95,00 |
| PENDENZA MASSIMA DELLA SUPERFICIE DI PERTINENZA DEGLI IMPIANTI | 5% |
| DISTACCHI MINIMI DAI CONFINI | Metri 5,00 |
| PENDENZA MASSIMA DELLA SUPERFICIE DI PERTINENZA DEGLI IMPIANTI | 5% |

2. L'Area di pertinenza degli impianti deve essere localizzata nelle fasce di rispetto stradale nel rispetto di quanto previsto dal P.R.G., approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 5192 del 1 agosto 1984 e dal Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo Codice della strada", nonché dal D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 e ss.mm.ii. "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".

3. La localizzazione degli impianti di carburanti, come previsto dall'art. 2 comma 1bis del D.Lgs. n. 32/1998 e ss.mm.ii., costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del P.R.G. non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A, la variante allo strumento urbanistico eventualmente necessaria segue la procedura prevista dall'articolo 4, comma 1, della Legge Regionale 2 luglio 1987, n. 36, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 27-bis della Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 e ss.mm.ii..

4. Resta ferma la possibilità di deroga alle norme di tutela ed alle prescrizioni generali o particolari contenute nei singoli PTP o nel PTPR prevista dall'articolo 27 ter della L.R. n. 24/1998 e ss.mm.ii., con la relativa interpretazione autentica di cui all'articolo 13 della Legge Regionale 18 settembre 2002, n. 32.

5. Nelle zone e sottozone di cui al punto 3 la localizzazione degli impianti, così come disposto dall'art. 10 della Legge Regionale n. 8/2001 e ss.mm.ii., è limitata ai soli impianti di distribuzione di carburanti, con esclusione di eventuali attività commerciali e di ristoro.

6. Localizzazione degli impianti esistenti al momento della redazione del presente Regolamento:

| | |
|----------------------|--|
| IMPIANTO N° 1 | TOTAL ITALIA SPA VIA PONTINA SS 148 KM 36,521 |
| IMPIANTO N° 2 | TOTAL ITALIA SPA VIA LAURENTINA KM 33,391 |
| IMPIANTO N° 3 | ERG PETROLI S.P.A. VIA LITORANEA KM 26,350 |
| IMPIANTO N° 4 | TAMOIL ITALIA SPA (SOLO GAS) VIA LAURENTINA KM 29,700 |

| | |
|-----------------------|---|
| IMPIANTO N° 5 | ESSO ITALIA SPA VIA LAURENTINA KM 31,500 |
| IMPIANTO N° 6 | ESSO ITALIA SPA VIA PONTINA VECCHIA KM 34,140 |
| IMPIANTO N° 7 | COLORI AGIP VIA CAMPO SELVA KM 3,700 |
| IMPIANTO N° 8 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA LAURENTINA KM 38,800 |
| IMPIANTO N° 9 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA LAURENTINA KM 30,287 |
| IMPIANTO N° 10 | API SPA VIALE NUOVA FLORIDA snc |
| IMPIANTO N° 11 | COLORI AGIP VIA DI VALLE CAIA, KM. 6,147 |

7. Le attività autorizzate dal Comune sono subordinate esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni (L.R. n.8/2001 e ss.mm.ii.).

8. Gli impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato, necessari per rifornire esclusivamente gli autoveicoli dell'impresa produttiva di beni e servizi titolare dell'autorizzazione stessa, sono autorizzati dal comune alle stesse condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabile per gli altri impianti di distribuzione, ad eccezione delle norme riportate negli articoli 11, 11bis, 12 e 13 della L.R. n.8/2001 e ss.mm.ii..

9. La distribuzione di carburanti a terzi, a titolo oneroso o gratuito, negli impianti di carburanti per uso privato, comporta la decadenza dell'autorizzazione.

| | |
|---------------|----------------|
| ART. 5 | Accessi |
|---------------|----------------|

1. **Per i nuovi impianti sulle strade statali, regionali e provinciali**, la lunghezza del fronte sulla strada delle stazioni di rifornimento con distributore di gasolio e delle stazioni di servizio, deve essere di metri 60, dei quali metri 30 di spartitraffico e metri 15 per ciascun accesso, fermo restando il rispetto della distanza di 95 metri da intersezioni, incroci, curve e da impianti semaforici.
2. **Per i nuovi impianti sulle strade comunali**, la lunghezza del fronte sulla strada delle stazioni di rifornimento con distributore di gasolio per le autovetture e per gli automezzi di portata a pieno carico non superiori a 35 quintali e delle stazioni di servizio, deve essere di metri 25 e 30, dei quali metri 10 di spartitraffico e metri 7,50 fino a metri 10 per ciascun accesso, fermo restando il rispetto della distanza di 12 metri da intersezioni, incroci, curve e da impianti semaforici.

| | |
|---------------|--|
| ART. 6 | Norme per l'edificazione dei nuovi impianti |
|---------------|--|

La realizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti o l'intervento su quelli esistenti deve avvenire nel rispetto dei valori parametrici riportati nel precedente art. 4, con il supporto delle note che seguono:

NOTE (secondo le prescrizioni dei singoli P.P.E. approvati e/o adottati).

1) al calcolo del **rapporto di copertura** concorrono le superfici di pensiline, tettoie, nonché tutti gli eventuali portici **(per quanto attiene la pensilina di copertura estesa all'area di**

rifornimento, gli impianti tecnici, tecnologici e simili non costituiscono volumetria e non concorrono alla determinazione del rapporto di copertura);

2) per **altezza massima** si intende quella misurata dal piano di campagna a sistemazioni avvenute;

3) sono fatte salve le prescrizioni del D.Lgs. n.285/1992 e ss.mm.ii.;

4) per **confini interni** si intendono tutti i limiti del lotto esclusi i lati fronte strada;

5) l'**area di pertinenza dell'impianto** é la superficie totale di proprietà su cui insiste l'intero impianto di distribuzione, compresi i servizi accessori, le superfici a parcheggio, le recinzioni ed i dispositivi di schermatura nonché le isole ecologiche.

6) **programmi di adeguamento e/o smaltimento**, i gestori degli impianti per i quali il Comune ha accertato l'incompatibilità del sito o la non conformità alle norme o prescrizioni di legge, hanno facoltà di presentare al Comune stesso, alla Regione ed al Ministero dell'Industria e dell'Artigianato, entro 90 giorni dalla notifica delle risultanze di legge, un proprio programma di chiusura e smantellamento degli impianti, ovvero di adeguamento alla vigente normativa ed alle disposizioni eventualmente impartite, articolato per fasi temporali da effettuarsi entro 24 mesi, trasmettendone copia al Ministero per l'ambiente.

7) **norme per la dismissione degli impianti**, tutti gli impianti e le attrezzature, anche sotterranee compresi i serbatoi, degli esercizi che alla data di adozione del presente Regolamento di localizzazione, hanno cessato la propria attività, devono essere rimossi a cura e a spese dei titolari o dei loro aventi causa. Il Comune notifica agli interessati l'opportuno invito a presentare entro 180 giorni un progetto di smantellamento degli impianti che dovrà essere approvato dal Comune e realizzato entro i 180 giorni successivi all'approvazione.

8) **parcheggi**, all'interno dei singoli lotti di pertinenza degli impianti deve essere prevista una quantità minima di spazi pubblici destinati

a parcheggio, per almeno un decimo della superficie del lotto (comunque in misura non inferiore a quanto previsto dall'art. 5 D.M. 1444/68: a 100 mq di superficie lorda di pavimento deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio); ogni edificio dovrà essere dotato di parcheggi privati, nella misura di 1 mq per ogni mc di volume ai sensi L. 122/89 e ss.mm.ii. e/o se maggiore della precedente nella misura stabilita dall'art. 19 L.R. n. 33/99 e ss.mm.ii.; una quota di tale area dovrà essere riservata alle operazioni di carico e scarico delle merci ed agli spazi per i diversamente abili o portatori di handicap.

9) **viabilità**, gli impianti di distribuzione di distribuzione di carburanti, comprese le relative aree di sosta, non devono impegnare per alcun motivo, la carreggiata stradale (art. 22 del Nuovo codice della strada).

10) **norme di arredo e di inserimento ambientale**, negli impianti di distribuzione, le recinzioni non devono superare l'altezza di m. 2,00 misurata dalla quota media del piano stradale prospettante o dal piano di campagna. La parte muraria delle recinzioni non potrà emergere dal terreno per più di m. 0,80.

Gli impianti devono essere schermati mediante supporto continuo di siepi o filari arborei (costituiti da essenze sempreverdi caratterizzate da una minima caduta annua di fogliame) lungo tutto il perimetro dell'area escluso il fronte stradale ed integrate da alberature di alto fusto di specie tipiche locali nella misura minima di un albero ogni 60 mq di parcheggio. La zona a verde deve interessare almeno una superficie minima pari al 10% dell'intera area.

11) **isola ecologica**, nell'area di pertinenza degli impianti deve essere prevista una superficie minima di 30 mq da destinare ad isola ecologica attrezzata per la raccolta di rifiuti solidi.

12) all'interno dell'area di servizio, oltre alle attrezzature necessarie per l'erogazione, possono essere attrezzati appositi spazi per il **rifornimento di acqua e per lo scarico dei liquami** per roulotte e camper.

13) **destinazioni d'uso**, all'interno delle aree di pertinenza degli impianti sono consentite, per soddisfare le esigenze degli utenti della strada, le seguenti destinazioni d'uso:

- ufficio del gestore con servizi igienici annessi;
- servizi all'autoveicolo: attività artigianali o commerciali connesse alla manutenzione ordinaria o alla riparazione dei veicoli, quali lavaggio, grassaggio, servizio gomme, meccanico, elettrauto e simili dotate delle attrezzature ponte sollevatore, produzione di aria compressa, serbatoio di stoccaggio oli esausti, ecc;
- l'autoriparazione dei veicoli comprende le attività di meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista;
- tra i servizi alla persona rientrano i w.c. per uso pubblico, il telefono pubblico con telefax, internet e fotocopiatrice, bar, ristorante, motel, spazi attrezzati con giochi per i bambini, i servizi di informazione turistica, le attività commerciali disciplinate dal D.Lgs. n. 114/1998; il tutto privo delle barriere architettoniche ai sensi della Legge n. 13/1989.

14) **insegne**, per quanto attiene la localizzazione ed il dimensionamento si applicano le prescrizioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. n.285/92 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada) nonché dell'art. 47 del D.P.R. 495/92 e ss.mm.ii. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

15) **autorizzazioni attività integrative**, l'esercizio e lo svolgimento delle attività e servizi integrativi, ai fini della tutela della concorrenza e del corretto e uniforme funzionamento del mercato, è vincolato all'esercizio dell'impianto di distribuzione di carburante, e la richiesta di autorizzazione delle stesse deve essere formulata dal gestore dell'impianto. Le suddette autorizzazioni restano vincolate all'esistenza e all'esercizio dell'attività del distributore di carburante e tali prescrizioni o vincoli saranno riportati in tutti gli atti rilasciati al richiedente il quale firmerà per accettazione.

| | |
|--------------|---|
| Art.7 | RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI |
|--------------|---|

1. Le domande per il rilascio di concessioni per l'installazione di nuovi impianti di carburanti devono essere presentate al Comune, corredate di:

a) assenso alla installazione dell'impianto da parte dell'ente nazionale per le strade - ENAS o della società titolare della concessione autostradale;

b) documentazione o autocertificazione dalla quale risulti che il richiedente é in possesso dei requisiti soggettivi, nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli articoli 5, 6 e 7 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n.1269 e ss.mm.ii., alla Legge 19 marzo 1990, n.55 e ss.mm.ii.;

c) perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente, iscritto al relativo albo professionale, attestante la conformità dell'impianto alla normativa vigente al momento della domanda ai fini fiscali, ambientali, urbanistici, artistici e storici, della sicurezza sanitaria e stradale, della prevenzione dagli incendi.

Alle domande devono essere allegati i seguenti documenti:

a) elaborati grafici con la disposizione planimetrica dell'impianto;

b) atto da cui risulti la disponibilità del terreno su cui verrà installato l'impianto;

c) relazione tecnica dell'impianto.

2. Tra più domande concorrenti, dichiarate ammissibili per la realizzazione di nuovi impianti, costituisce criterio di priorità la previsione di autonome attività integrative commerciali, di ristoro, turistiche e/o ricettive.

3. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, completa della documentazione richiesta, il Comune provvede al rilascio della concessione inviandone copia al richiedente.

4. Nel Comune di Ardea è operante lo **Sportello Unico per le Attività Produttive** di cui all'articolo 83 della L.R. n. 14/1999, per cui il procedimento relativo al rilascio dei titoli abilitativi necessari per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti previsti dalla L.R. n.8/2001 e ss.mm.ii., fa capo al suddetto sportello unico, fermo restando l'acquisizione dei pareri degli altri uffici/enti coinvolti nel procedimento.

| | |
|--------------|---|
| Art.8 | RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER IL POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI |
|--------------|---|

1. L'autorizzazione al potenziamento di un impianto di carburanti con prodotti non precedentemente autorizzati é rilasciata subordinatamente alla presentazione, da parte del richiedente, della seguente documentazione:

a) perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente, iscritto al relativo albo professionale, attestante la conformità dell'impianto alla normativa vigente al momento della domanda ai fini fiscali, ambientali, urbanistici, artistici e storici, della sicurezza sanitaria e stradale, della prevenzione dagli incendi;

b) elaborati grafici con la disposizione planimetrica dell'impianto;

c) relazione tecnica dell'impianto.

2. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, completa della documentazione richiesta, il Comune provvede al rilascio della concessione inviandone copia al richiedente.

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Art. 9 | MODIFICHE DEGLI IMPIANTI |
|---------------|---------------------------------|

1. Non sono soggette ad autorizzazione le seguenti modifiche degli impianti di carburanti:

a) sostituzione di colonnine a semplice o doppia erogazione con altri a doppia o multipla erogazione o viceversa, per prodotti già autorizzati;

b) aumento o diminuzione del numero di colonnine, per prodotti già autorizzati;

c) installazione di apparecchi accettatori di carte di credito;

d) cambio di destinazione delle colonnine, per prodotti già autorizzati;

e) cambio di destinazione dei serbatoi e conseguenti modifiche dei collegamenti meccanici, per prodotti già autorizzati;

f) sostituzione ed aumento del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi e dell'olio lubrificante, per prodotti già autorizzati;

g) installazione di apparecchiature self-service post-pagamento, nonché di apparecchiature self-service pre-pagamento o estensione di quelle esistenti ad altri prodotti già autorizzati.

| | |
|----------------|--|
| Art. 10 | TRASFERIMENTO E RINNOVO DELLA CONCESSIONE |
|----------------|--|

1. La domanda intesa ad ottenere il trasferimento della concessione degli impianti di carburanti é presentata al Comune che è competente in materia e sottoscritta, con firma autentica, sia dal cedente sia dal soggetto subentrante e deve riportare l'indicazione di tutti gli elementi atti ad identificare l'impianto.

2. La concessione può essere trasferita a terzi solo unitamente alla proprietà o disponibilità del relativo impianto.

3. Il comune provvede ad autorizzare il trasferimento della concessione, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione richiesta all'art.7 della L.R. 8/2001 e ss.mm.ii..

4. La domanda di rinnovo della concessione di un impianto di carburanti deve essere presentata al Comune sei mesi prima della scadenza diciottennale e deve essere corredata di:

a) assenso alla permanenza dell'impianto da parte dell'ENAS o della società titolare della concessione autostradale;

b) documentazione o autocertificazione dalla quale risulti che il richiedente é in possesso dei requisiti soggettivi nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli articoli 5, 6 e 7 del DPR 27 ottobre 1971, n.1269 e ss.mm.ii. ed alla Legge 19 marzo 1990, n.55 e ss.mm.ii.;

c) perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente, iscritto al relativo albo professionale, attestante la conformità dell'impianto alla normativa vigente al momento della domanda ai fini fiscali, ambientali, urbanistici, artistici e storici, della sicurezza sanitaria e stradale, della prevenzione dagli incendi.

5. Il rinnovo é subordinato all'accertamento dell'idoneità tecnica delle attrezzature ai fini della sicurezza antincendio e fiscale, nonché della corrispondenza della consistenza dell'impianto ai provvedimenti di concessione e di autorizzazione rilasciati; tale idoneità deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione di cui all'art.22, comma 2 della L.R. 8/2001 ess.mm.ii..

6. Il Comune provvede al rinnovo della concessione, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione richiesta e del verbale di collaudo.

| |
|---------------|
| Art.11 |
|---------------|

| |
|--------------------------|
| NORMA TRANSITORIA |
|--------------------------|

1. Durante la fase transitoria, le domande per l'installazione, l'esercizio, i trasferimenti ed i potenziamenti di impianti di distribuzione di carburanti, presentate prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento e per le quali non sia intervenuto un provvedimento di diniego, possono essere integrate dai soggetti legittimati entro sessanta giorni dalla predetta data per renderle conformi alle disposizioni del presente Regolamento e della normativa vigente.

| |
|---------------|
| Art.12 |
|---------------|

| |
|-----------------|
| SANZIONI |
|-----------------|

1. L'installazione o l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti in assenza della concessione o dell'autorizzazione comportano la chiusura dell'impianto e la cessazione dell'esercizio, nonché l'irrogazione di una sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di euro 800,00 ed un massimo di euro 8.000,00.

2. L'irrogazione delle sanzioni è disposta dal Comune competente per territorio.